



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI, EMERGENZA E SOLIDARIETA'.

L'anno duemiladodici, il giorno 12 gennaio, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
BRUNO	MICHELE	SINDACO	X
ZANOTTI	JOLANDA	VICE SINDACO	X
CESPRINI	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X
BETLAMINI	LAURO	ASSESSORE	X
COMAZZI	MAURO	ASSESSORE	X
TOTALE		5	

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che la dotazione organica di questo Comune è insufficiente per fronteggiare le esigenze dell'Ente, territorialmente esteso e con specificità paragonabili ad un Comune di dimensioni ben maggiori e con adeguate Strutture.

Rilevato che purtroppo servizi importanti ed essenziali non possono essere svolti tramite il personale dipendente o affidati in appalto, per i costi proibitivi.

Ravvisata l'opportunità di attivare servizi inerenti alla promozione turistica, culturale, di emergenza e solidarietà, sia in relazione ad incentivare i rapporti tra i vari enti, associazioni, gruppi operanti sul territorio, sia sulla disponibilità a programmare e concordare manifestazioni, eventi ed informazioni;

Richiamato l'art. 70 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, come integrato dal comma 12 dell'art. 7-ter del D.L. 10/02/2009 n. 5 convertito nella Legge 09/04/2009 n. 33 e dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 148 dell'art. 2 Legge 23/12/2009 n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della Legge 191/09.

Considerato che:

- a mente del comma 1° dell'art. 70 del D. Lgs 276/2003 viene definito LAVORO ACCESSORIO la pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, prestazioni in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, lavori di emergenza e solidarietà, prestazioni di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati, e attività svolte da studenti durante i periodi di vacanza;
- si intendono per l'anno 2012, prestazioni di lavoro accessorio quelle rese da titolari di contratti di lavoro a tempo parziale;
- le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di €. 5.000,00 per anno solare;
- il pagamento del lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni" (o voucher) il cui valore nominale è pari a € 10,00;
- il corrispettivo netto a favore del prestatore è pari a €.7,50;

Ravvisata l'opportunità di fruire del predetto istituto.

Rilevato che per lo svolgimento delle attività sopra illustrate ci si avvale di personale disoccupato o occupato parte-time a tempo determinato nel rispetto dei criteri testé enunciati.

Dato ad che le prestazioni saranno effettuate nell'arco di quattro ore giornaliere per un totale di 500 ore;

Dato atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà agli adempimenti di conseguenza, inclusa la formazione del personale ai fini della sicurezza;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Bilancio 2012 in corso di formazione;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge:

DELIBERA

Di attivare l'istituto dei lavori occasionali accessorio attraverso il meccanismo dei "Buoni Voucher" come previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e come in premessa illustrato;

Di dare atto che la spesa presunta di €. 5.000,00 trova imputazione all'intervento 1010203 (cap. 1043) del bilancio 2012 in corso di formazione;

Di demandare al Responsabile del Servizio competente i provvedimenti conseguenti;

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.